Sent. n. 65/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74090 R.G. promosso da (omissis), nato ad (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Mastrogiovanni (MSTCLD59E29H686C) e dall'avv. Pasquale Feo (FEOPQL65S06G063X), elettivamente domiciliato in Casal Velino Scalo (SA) alla via Arbosto n. 60 nello studio dell'avv. Claudio Mastrogiovanni (*claudiomastrogiovanni@puntopec.it* e *pasqualefeo@puntopec.it*),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in via Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 24.1.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio, assente la difesa della ricorrente.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), dipendente del Ministero dell'Istruzione, ha proposto il presente ricorso per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile pari o superiore al 75 per cento ai fini del beneficio di due mesi, per ogni anno di servizio, di contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione e all'anzianità contributiva.

Al riguardo l'art. 80 comma 3 della l. n. 388/2000 prevede quale presupposto per la concessione del beneficio della contribuzione figurativa l'accertamento di un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Ebbene, la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Salerno in data 5.4.2023 ha accertato un'invalidità di (omissis) nella misura del 50 per cento.

Pertanto, con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha contestato il giudizio della Commissione medica di Salerno e ha chiesto l'accertamento della sua invalidità nella misura uguale o superiore al 75 per cento, in considerazione di un grave quadro patologico come dimostrato dalla

documentazione in atti.

2. Con la memoria di costituzione del 12.3.2024 l'Inps ha chiesto in via preliminare l'estromissione per carenza di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa, nonché ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'omessa istanza in via amministrativa ex art. 153 lett. b c.g.c. Nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato e in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

3. Con la memoria del 10.4.2024 parte ricorrente ha contestato quanto dedotto dall'Inps nell'atto di costituzione.

4. A seguito dell'udienza del 19.4.2024 con la sentenza parziale/ordinanza n. 248 del 6.5.2024 questo Giudice ha respinto le eccezioni di inammissibilità prospettate dall'Inps e contestualmente, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di fornire un motivato parere sui seguenti quesiti: "*se il Sig. (omissis) si trovi nella condizione di riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74 per cento ovvero se il quadro morboso riferibile allo stesso sia ascrivibile a una delle categorie di pensione dalla I alla IV di cui alla Tab. A del DPR 834/81, ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 l. n. 388/2000; quale sia, in caso positivo, la relativa data*

di decorrenza".

5. In data 30.8.2024 l'Asl di Salerno ha depositato il parere richiesto con la sentenza parziale/ordinanza n. 248 del 6.5.2024.

6. Con la memoria del 17.1.2025 parte ricorrente ha contestato quanto rappresentato nel parere dell'Asl.

7. Nell'odierna udienza del 24.1.2025 la difesa dell'Inps si è integralmente riportata a quanto prospettato nella memoria di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

8. In via preliminare si ricorda che con la sentenza parziale/ordinanza n. 248 del 6.5.2024, a cui si rinvia, sono state respinte le eccezioni di inammissibilità prospettate dall'Inps per asserito difetto di legittimazione passiva e per l'assenza dell'istanza in via amministrativa del bonus di due mesi di contribuzione figurativa. In tale occasione questo Giudice ha affermato che: "*l'eccezione dell'Inps di difetto di legittimazione passiva è infondata, atteso che l'Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale del (omissis) essendo il soggetto preposto all'erogazione del trattamento pensionistico; non può essere nemmeno accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della previa domanda amministrativa, atteso che la natura vincolata e rigidamente ancorata alla percentuale*

di invalidità prevista dall'art. 80 comma 3 della l. 388/2000 dell'atto di riconoscimento del beneficio rende evidente che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto attribuire al ricorrente il bene giuridico richiesto".

9. Nel merito il ricorso è infondato.

L'art. 80 del DPR n. 388/2000 prevede che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Ebbene parte ricorrente non risulta in possesso dei requisiti necessari per la concessione del suddetto beneficio, atteso che la Commissione medica Asl Salerno a seguito di attento esame della documentazione

in atti ha formulato il seguente giudizio: "*Morbo di Basedow con oftalmopatia attualmente non in terapia con antitiroidei. Esiti di protesizzazione di anca totale sx in soggetto con coxartrosi bilaterale. Ipertrofia prostatica benigna. Nevrosi d'ansia. Si ritiene che le infermità accertate dallo studio degli atti non determinino una riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore, sulla scorta delle tabelle di legge per l'invalidità civile. Parimenti, il quadro morboso accertato non è ascrivibile a nessuna delle categorie dalla I alla IV alla Tab A del DPR 834/81.*"

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Assorbita ogni altra ragione.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Inps delle spese di

lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24.1.2025

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03.03.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)